



Città di Monopoli

(Provincia di Bari)

Area Organizzativa Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente
Sportello Unico per l'Edilizia - Sportello Catastale

Prot. n. **0049340**

Reg. Ord. n.

00550

Data

27 ottobre 2011

ORDINANZA di SOSPENSIONE LAVORI

OGGETTO: Ordinanza di immediata sospensione lavori edili in corso in **Contrada Guidano (in catasto al fg. 86, part. 29 e 31)**, a carico di **Pedone Ferdinando** (ex art. 27, comma 4, D.P.R. n. 380/2001).

P. 2199/V.E.

Il Dirigente

VISTA la comunicazione del Comando della Polizia Municipale del 25 ottobre 2011, prot. 48715, da cui si rileva che, a seguito di sopralluogo esperito il 24 ottobre 2011, presso immobile privato in Contrada Guidano (in catasto al fg. 86, part. 29 e 31), è risultato *“che lo stesso è interessato da lavori di ristrutturazione pesante in assenza di alcun titolo edilizio abilitativo”*.

CONSTATATO, secondo quanto espressamente indicato nella comunicazione sopra citata, che *“detti lavori edili abusivi [nello specifico], consistono in: a) manutenzione pesante ... parziale rifacimento dei conii ... oltre a lavori interni di rifacimento intonaci ed impianti”* su esistente complesso formato da sette trulli di diverse dimensioni; *“b) lavori interni per realizzazione di muri divisionali con relativi impianti civili”* su esistente locale in conci di pietra calcarea con volte a botte; *“c) costruzione [su altra struttura in pietra, comunicante con il locale sub b)] di copertura in legno lamellare ... supportata da travi in legno e completa di guaina esterna impermeabile”*; *“d) realizzazione ex novo di ampio piazzale in conglomerato cementizio ... circostante l'intero fabbricato ... superficie mq. 930, circa”*; *“e) costruzione ex novo di due setti murari in blocchi di pietra calcarea a malta ... di mt. 15 e mt. 12 di lunghezza”*; il tutto meglio descritto nell'atto sopra citato a cui si rinvia.

DATO ATTO che le opere realizzate necessitavano di preventivo permesso di costruire (ex art. 10, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001) oltre che di autorizzazione paesaggistica poiché l'area d'intervento ricade in ambito esteso D del PUTT/p Regionale e sottoposta a vincolo di cui al D.L. 42/2004 e s. m. e i., e che – allo stato – non risulta rilasciato alcun permesso né atto autorizzatorio.

CONSIDERATO che – come specificatamente riportato nel verbale citato – il terreno nonché le opere realizzate sono di proprietà del sig. Pedone Ferdinando e dato atto che l'esecutore dei lavori, risulta essere la ditta Sanitate Nicola.

RITENUTO, per le motivazioni esposte, di dover disporre la sospensione cautelativa dei suddetti lavori, con riserva – previa esecuzione degli ulteriori accertamenti – di adottare i provvedimenti definitivi; dando atto che la presente ordinanza costituisce anche formale avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 7 della Legge 241/1990, rilevando che tutte le violazioni sono state contestate dagli Agenti della P.M., in sede di sopralluogo, al sig. Leone Francesco (nato a Noci il 13 ottobre 1954), dichiaratosi dipendente e fiduciario del proprietario Pedone Ferdinando.

VISTI:

- la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.;
- il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 56 e 27 luglio 2001, n. 20 e s.m.i.;
- l’art. 107, lett. g), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- gli articoli n. 481 e 483 cod. pen.;
- le n.t.a. del P.U.G. ed il vigente Regolamento Edilizio.

ORDINA

al sig. Pedone Ferdinando, meglio generalizzato nel disposto di notifica, nella qualità di proprietario e committente delle opere abusivamente realizzate e descritte in premessa, la immediata

SOSPENSIONE

di qualsiasi lavoro in corso presso immobile sito in Contrada **Guidano (in catasto al fg. 86, part. 29 e 31)** e di ogni attività ad essi comunque connessa, con riserva di adottare i provvedimenti definitivi che si riterranno necessari, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della presente ordinanza, avverso la quale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica, nei modi e termini di legge.

DISPONE

del presente provvedimento:

- la notifica, nelle forme di legge, perché ne abbia piena e legale conoscenza, al sig. Pedone Ferdinando, nato il 08/09/1958 a Bari e residente e domiciliato a Polignano a Mare (Ba) in via San Vito n. 64;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- l’inserimento nel Registro Ordinanze;
- l’invio, in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario Generale ed al Comando della Polizia Municipale.

Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)

